

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Procedure Concorsuali

Concordato Minore R.G. P.U. n. 78-1/2024

Giudice: Dott.ssa Elisabetta Bernardel

Ricorrente: Savanelli Antonio

Gestori: dott.ssa Anna Martucci - dott. Giuseppe Romano

Oggetto: Pubblicità sul sito del Tribunale della Sentenza di omologa del Concordato

Minore ex art. 80 CCII del sig. SAVANELLI Antonio

Con la presente, il sottoscritto dott. Giuseppe Romano, congiuntamente alla dott.ssa Anna Martucci, Gestori facenti funzioni di OCC della procedura di Concordato Minore proposta dal ricorrente SAVANELLI Antonio ed iscritta R.G. P.U. n. 78-1/2024, omologata con Sentenza pronunciata in data 05.09.2024,

in ottemperanza al dispositivo emesso dal Giudice Dr.ssa Elisabetta Bernardel il 05.09.2024, la quale dispone che ai fini della prescritta pubblicità *“dispone la pubblicazione a cura del Gestore della presente sentenza mediante inserimento nel sito web del Tribunale, previo oscuramento dei dati sensibili...”*;

Chiede

di disporre la prescritta pubblicità nell'apposita area web presente sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Castel Volturno, 23.09.2024.

In fede

dott. Giuseppe Romano



Allegati:

- **Sentenza RG P.U. 78-1/2024 del 05.09.2024**



GIUSEPPE
ROMANO
23.09.2024
18:42:02
GMT+02:00

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Procedure Concorsuali

Concordato Minore R.G. P.U. n. 78-1/2024

Giudice: Dott.ssa Elisabetta Bernardel

Ricorrente: Savanelli Antonio

Gestori: dott.ssa Anna Martucci - dott. Giuseppe Romano

**Oggetto: Pubblicità sul sito del Tribunale della Sentenza di omologa del Concordato
Minore ex art. 80 CCII del sig. SAVANELLI Antonio**

Con la presente, il sottoscritto dott. Giuseppe Romano, congiuntamente alla dott.ssa Anna Martucci, Gestori facenti funzioni di OCC della procedura di Concordato Minore proposta dal ricorrente SAVANELLI Antonio ed iscritta R.G. P.U. n. 78-1/2024, omologata con Sentenza pronunciata in data 05.09.2024,

in ottemperanza al dispositivo emesso dal Giudice Dr.ssa Elisabetta Bernardel il 05.09.2024, la quale dispone che ai fini della prescritta pubblicità *“dispone la pubblicazione a cura del Gestore della presente sentenza mediante inserimento nel sito web del Tribunale, previo oscuramento dei dati sensibili...”*;

Chiede

di disporre la prescritta pubblicità nell'apposita area web presente sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Castel Volturno, 23.09.2024.

In fede

dott. Giuseppe Romano



Allegati:

- *Sentenza RG P.U. 78-1/2024 del 05.09.2024*



GIUSEPPE
ROMANO
23.09.2024
18:42:02
GMT+02:00



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile**

(sentenza di omologa del concordato minore ex art. 80 CCII)

Il Tribunale, in persona del giudice unico dr.ssa Elisabetta Bernardel, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario n. 78-1/ 2024 promosso da:

ANTONIO SAVANELLI (c.f. SVNNTN45M10G309F) nato a Villaricca (NA) il 10.08.1945 e residente in Sessa Aurunca (CE), alla Località Fasani Via Bosco Grande n. 12, con l'assistenza del Gestore, dr. Giuseppe Romano, presso il quale ha chiesto di ricevere le comunicazioni, con studio in Castel Volturno (CE) alla via Domitiana Km 34,100 n. 543;

vista la relazione particolareggiata redatta dal Gestore dr. Giuseppe Romano;
viste le integrazioni del 22.5.2024 come richiesto dal Giudice;
rilevato che:

con ricorso ex art. 74 CCII ANTONIO SAVANELLI ha formulato ai creditori una proposta di concordato minore;

sussiste la propria competenza ex art. 37 CCII in quanto il ricorrente ha in centro dei propri interessi nel circondario di questo Tribunale;

il debitore è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) e non qualificabile come consumatore, posto che i debiti in esame derivano dall'esercizio dell'impresa commerciale. In particolare, nel ricorso si legge *“Le cause del sovraindebitamento sono legate principalmente ad eventi endogeni ed esogeni relativi ad entrambe le attività svolte ovvero di coltivazione e allevamento. Con riferimento all'attività di coltivazione, si tratta di calamità atmosferiche che in particolari annate hanno portato alla distruzione, danneggiamento o riduzione del raccolto e, di conseguenza della produzione, come nel caso di forti piogge, gelate e grandinate che hanno arrecato danni alla produzione in alcuni casi, oppure in altri casi si è avuto un rendimento inferiore del raccolto. Sul punto è intervenuto il figlio, infatti il fatturato dell'attività di coltivazione non è stato costante ma il figlio è riuscito a svolgere in modo economicamente convenite questo ramo di attività. Dall'altro lato, con*

riferimento all'allevamento di conigli, si sono verificate morti improvvise di decine di "batterie" colpite da problematiche enteriche debellate con le normali azioni di profilassi. Dunque, tutti danni principalmente da avversità atmosferiche o cause naturali non coperte, purtroppo né da assicurazioni, né da risarcimenti di alcun fondo pubblico.; Al verificarsi di questi eventi naturali si è aggiunto anche il precario stato di salute del sig. Savanelli, colpito da ictus che ha portato ad un calo dei ricavi nell'anno 2020, con difficoltà nella gestione dell'allevamento. Infatti, in quel periodo di malattia, vi era solo un dipendente che ha gestito l'attività, mirando al mero mantenimento in vita degli animali, con conseguenti cali di fertilità e aumento della mortalità dovuta ad enteriti. Tra l'altro un aiuto da parte dei familiari, in particolare del figlio, nell'attività di coltivazione delle pesche – con buoni risultati – il titolare lo ha richiesto soltanto prima nel 2021 e poi dal 2023. Va specificato che le perdite economiche dell'attività degli anni precedenti sono imputabili, in termini di costo, a margini negativi dell'attività di allevamento dei conigli che, consecutivamente, assorbono anche i ricavi derivanti dalla coltivazione delle pesche. Attualmente, dalla fine del 2023, il figlio Aniello sta provvedendo – in economia - allo sviluppo di un allevamento di tipo intensivo moderno, selezionando le specie per una riproduzione ottimale di conigli da ingrasso; inoltre, sempre in economia, il figlio sta provvedendo alla sistemazione delle gabbie (fondi gabbie) e del capannone per consentire il benessere animale e dunque migliorare il rendimento dell'allevamento. Con riguardo ai finanziamenti contratti nel 2018 con le allora Monte dei Paschi di Siena e Intesa Sanpaolo, gli stessi furono sottoscritti per esigenze di liquidità dell'impresa, al fine sia del pagamento dei fornitori sia del reinvestimento nella produzione, andata male negli anni precedenti. Quindi, l'indebitamento generatosi negli anni non è imputabile a comportamenti ed omissioni del sig. Savanelli Antonio”;

osservato che :

il debitore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

l'OCC, costituito nel circondario dell'intestato Tribunale, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, nonché agli enti locati competenti ex art. 68 co. 4 CCII;

la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 e 75 CCII, ossia:

- a) Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (dichiarazioni dei redditi, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni IRAP ed IVA annuali);
- b) Una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
- c) L'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute con indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) Gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94 co. 2 CCII compiuti negli ultimi cinque anni;

- e) La documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari ed altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;
- f) Relazione ex art. 76 CCII redatta dall'OCC e contenente: 1. L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 2. L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; 3. L'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; 4. La valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; 5. L'indicazione presumibile dei costi della procedura; 6. La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; 7. Nulla in ordine alla formazione delle classi non essendo previste.

Osservato che:

a fronte di un passivo pari ad € 242.124,58, derivante da attività d'impresa esercitata dal ricorrente a far data dal 1987 prevede, ai sensi dell'art. 74 CCII; l'attivo concordatario, pari ad € 91.200,00 risulta costituito da risorse messe a disposizione dal ricorrente mediante il pagamento di una rata mensile di euro 1.900,00 per 48 mensilità, di cui € 6.844,20 per i creditori prededucibili, € 36.450,97 per i creditori privilegiati ed € 47.904,83 per i creditori chirografari, con pagamento del compenso in prededuzione dell'OCC al termine del piano, previa liquidazione da parte del Giudice;

l'attivo che il ricorrente propone di destinare ai creditori deriva dai redditi percepiti dal Savanelli (da pensione e da impresa agricola) al netto delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, mentre il reddito del coniuge è utilizzato interamente per la copertura del fabbisogno familiare mensile;

il Piano, articolato complessivamente in 48 mesi, indica specificamente tempi e modalità necessari a superare la crisi da sovraindebitamento ed il soddisfacimento al 100% dei creditori prededucibili entro all'esito della esecuzione, al 100% del creditore erariale, al 23,29% dei chirografari;

con decreto ex art. 78 co. 1 CCII del 27.5.2024, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore, disposta la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto a cura del Gestore, con termine ai creditori sino al 25.6.2024 per la presentazione delle manifestazioni di adesione o dissenso e, onerato il Gestore, all'esito, di comunicare tempestivamente l'esito delle votazioni al Giudice delegato;

con relazione depositata il 18.7.2024 il gestore ha comunicato, con riguardo all'esito delle votazioni, quanto segue:

- Totale creditori ammessi al voto € 242.124,58;
- Creditori dissenzienti 12,67%;

- Creditori aderenti anche per silenzio assenso 87,33%.

In particolare, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta (C.F. 06363391001), con comunicazione del 18 giugno 2024 ha manifestato la propria MANCATA ADESIONE alla proposta del ricorrente, con la seguente motivazione *“L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caserta...dichiara di non dover esprimere alcun voto alla proposta di concordato minore e, laddove si ritenga che tale voto vada espresso, di non aderire alla proposta. ...Per i debiti tributari di competenza di questo Ufficio, la proposta, così come illustrata anche dai gestori, prevede il pagamento del 100% dei Tributi assistiti da Privilegio immobiliare per un importo di € 3.375,28. ...Entrando nel merito della proposta, si osserva che la stessa non sembra assistita da alcun tipo di garanzia e non vi sono elementi idonei a garantire che per i prossimi 48 mesi il contribuente abbia la certezza, o una ragionevole probabilità, di riuscire a far fronte agli impegni assunti nella procedura. Per tali ragioni, lo scrivete Ufficio comunica di non aderire alla proposta di concordato minore. Si precisa che in ossequio ai principi generali del diritto, agli importi sopra indicati non può essere attribuita alcuna cristallizzazione del debito tributario e che l’Amministrazione finanziaria può, qualora ne sussistano le condizioni, emettere ulteriori atti di controllo e procedere ad accertare e ad iscrivere a ruolo ulteriori somme anche riferibili ai medesimi periodi d’imposta oggetto di transazione. La dichiarazione di voto non riguarda i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, in quanto l’Ufficio non intende rinunciare al diritto di prelazione”*.

Agenzia delle Entrate Riscossione (C.F. 13756881002), con comunicazione del 07 giugno 2024 ha trasmesso la “Dichiarazione di credito” (All.3 e All.3a), precisando l’importo vantato alla data del 27.05.2024, rappresentando la difformità a questi ultimo dell’importo presente nella relazione dei gestori, importo corrispondente, tra l’altro, a quanto precisato a suo tempo dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione. Il nuovo importo precisato dall’Agenzia Entrate Riscossione è pari ad € 28.297,99, di cui € 26.607,55 privilegiato ed € 1.690,44 in chirografo.

In risposta a detta osservazione l’OCC, preso atto della segnalazione e quantificazione dell’importo aggiornato del credito vantato dall’Ente, in data 20.06.2024, ha trasmesso pec di risposta rappresentando che *“in sede di apertura della procedura, congiuntamente all’acquisizione delle espressioni di voto, saranno eventualmente aggiornati in pari data i singoli importi spettanti ad ogni creditore”*. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 25/06/2024, ha manifestato il proprio voto CONTRARIO alla proposta di concordato minore precisando che la mancata adesione è relativa alle somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione inerenti i crediti iscritti a ruolo dagli enti impositori.

Nella relazione depositata il 18.7.2024 il Gestore ha inoltre evidenziato che con sentenza n. 728/2024 del 22.3.2024 il Tribunale di Verona ha confermato il decreto ingiuntivo n. 2001/2022 e condannato il Savanelli al

pagamento in favore del creditore AIA AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE SPA del credito e delle spese di lite, per complessivi € 63.357,71.

Per quanto attiene a tale discrepanza, in riferimento al maggior importo dovuto, complessivamente ammontante ad € 2.149,40 (di cui € 458,96 in privilegio ed € 1690,44 in chirografo), il debitore ha proposto il pagamento di ulteriori due mensilità mantenendo inalterata la percentuale di soddisfazione.

Di guisa che il piano dovrà intendersi di 50 mesi, con versamento di € 1900,00 complessivi.

Ebbene, si ritiene che, non essendo pervenute opposizioni in merito, e che ciò non determini alcun discostamento dalle percentuali previamente previste a fronte di un irrisorio prolungamento dei tempi di esecuzione (due mesi), il piano possa essere omologato, così come variato.

Considerato che:

- non ricorrono ipotesi di inammissibilità ex art. 77 CCII;
- il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economico-patrimoniale e finanziaria nonché le ragioni dell'insolvenza;
- non sono emersi atti in frode commessi a danno dei creditori;
- il concordato risulta approvato ex art. 79 co. 3 CCII, per effetto della mancata espressione di voto da parte della maggioranza dei creditori ammessi al voto, avendo, di fatto espresso dissenso la sola Agenzia delle Entrate Riscossione, per una percentuale 12,67%;
- in forza del meccanismo del silenzio-assenso non appare neppure necessario ricorrere all'applicazione dell'art. 80 co. 3 CCII, richiesto dal ricorrente;
- sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione del Gestore, (p. 25 e ss.) la proposta risulta conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, contrariamente a quanto sostenuto da Agenzia delle Entrate Riscossione;

Ritenuto pertanto che:

- la domanda sia ammissibile ed il piano fattibile;
- il concordato minore proposto risulti approvato ai sensi di quanto disposto dall'art. 79 Co. 3 CCII, avendo ottenuto una percentuale di voti favorevoli e da silenzio-assenso pari a 87,33%;
- sussistono i presupposti per omologare il concordato minore presentato;

P.Q.M.

A definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

1. omologa la proposta di concordato minore presentata da **ANTONIO SAVANELLI** (c.f. SVNNTN45M10G309F) nato a Villaricca (NA) il 10.08.1945 e residente in Sessa Aurunca (CE), alla Località Fasani Via Bosco Grande n. 12;
2. dispone la pubblicazione a cura del Gestore della presente sentenza mediante inserimento nel sito web del Tribunale, previo oscuramento dei dati sensibili, e nel Registro delle Imprese quando il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa;
3. dispone, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del Gestore;
4. dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, ivi comprese le vendite e le cessioni (ove previste dal piano) specificandosi che le stesse dovranno essere eseguite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e la collaborazione del Gestore, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
5. dispone che il Gestore:
 - a) vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e se necessario le sottoponga al Giudice;
 - b) riferisca ogni sei mesi al Giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
 - c) formuli al Giudice istanza di autorizzazione allo svincolo delle somme e di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore ex art. 78 co. 2 lett. b) riportando nell'istanza l'estratto del piano in cui è inserita la previsione, al fine di consentire un'agevole verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano;
 - d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice una relazione finale, in cui dia conto se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito e chiedi altresì la liquidazione del proprio compenso specificando l'importo eventualmente convenuto con il debitore;
 - e) ottenuta la liquidazione del proprio compenso, formuli istanza di autorizzazione al pagamento;
6. dichiara chiusa la presente procedura ex art. 80 co. 2 CCII.

Santa Maria Capua Vetere, 05/09/2024

Il Giudice
Dr.ssa Elisabetta Bernardel



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile**

(sentenza di omologa del concordato minore ex art. 80 CCII)

Il Tribunale, in persona del giudice unico dr.ssa Elisabetta Bernardel, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario n. 78-1/ 2024 promosso da:

ANTONIO SAVANELLI (c.f. SVNNTN45M10G309F) nato a Villaricca (NA) il 10.08.1945 e residente in Sessa Aurunca (CE), alla Località Fasani Via Bosco Grande n. 12, con l'assistenza del Gestore, dr. Giuseppe Romano, presso il quale ha chiesto di ricevere le comunicazioni, con studio in Castel Volturno (CE) alla via Domitiana Km 34,100 n. 543;

vista la relazione particolareggiata redatta dal Gestore dr. Giuseppe Romano;
viste le integrazioni del 22.5.2024 come richiesto dal Giudice;
rilevato che:

con ricorso ex art. 74 CCII ANTONIO SAVANELLI ha formulato ai creditori una proposta di concordato minore;

sussiste la propria competenza ex art. 37 CCII in quanto il ricorrente ha in centro dei propri interessi nel circondario di questo Tribunale;

il debitore è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) e non qualificabile come consumatore, posto che i debiti in esame derivano dall'esercizio dell'impresa commerciale. In particolare, nel ricorso si legge *“Le cause del sovraindebitamento sono legate principalmente ad eventi endogeni ed esogeni relativi ad entrambe le attività svolte ovvero di coltivazione e allevamento. Con riferimento all'attività di coltivazione, si tratta di calamità atmosferiche che in particolari annate hanno portato alla distruzione, danneggiamento o riduzione del raccolto e, di conseguenza della produzione, come nel caso di forti piogge, gelate e grandinate che hanno arrecato danni alla produzione in alcuni casi, oppure in altri casi si è avuto un rendimento inferiore del raccolto. Sul punto è intervenuto il figlio, infatti il fatturato dell'attività di coltivazione non è stato costante ma il figlio è riuscito a svolgere in modo economicamente convenite questo ramo di attività. Dall'altro lato, con*

riferimento all'allevamento di conigli, si sono verificate morti improvvise di decine di "batterie" colpite da problematiche enteriche debellate con le normali azioni di profilassi. Dunque, tutti danni principalmente da avversità atmosferiche o cause naturali non coperte, purtroppo né da assicurazioni, né da risarcimenti di alcun fondo pubblico.; Al verificarsi di questi eventi naturali si è aggiunto anche il precario stato di salute del sig. Savanelli, colpito da ictus che ha portato ad un calo dei ricavi nell'anno 2020, con difficoltà nella gestione dell'allevamento. Infatti, in quel periodo di malattia, vi era solo un dipendente che ha gestito l'attività, mirando al mero mantenimento in vita degli animali, con conseguenti cali di fertilità e aumento della mortalità dovuta ad enteriti. Tra l'altro un aiuto da parte dei familiari, in particolare del figlio, nell'attività di coltivazione delle pesche – con buoni risultati – il titolare lo ha richiesto soltanto prima nel 2021 e poi dal 2023. Va specificato che le perdite economiche dell'attività degli anni precedenti sono imputabili, in termini di costo, a margini negativi dell'attività di allevamento dei conigli che, consecutivamente, assorbono anche i ricavi derivanti dalla coltivazione delle pesche. Attualmente, dalla fine del 2023, il figlio Aniello sta provvedendo – in economia - allo sviluppo di un allevamento di tipo intensivo moderno, selezionando le specie per una riproduzione ottimale di conigli da ingrasso; inoltre, sempre in economia, il figlio sta provvedendo alla sistemazione delle gabbie (fondi gabbie) e del capannone per consentire il benessere animale e dunque migliorare il rendimento dell'allevamento. Con riguardo ai finanziamenti contratti nel 2018 con le allora Monte dei Paschi di Siena e Intesa Sanpaolo, gli stessi furono sottoscritti per esigenze di liquidità dell'impresa, al fine sia del pagamento dei fornitori sia del reinvestimento nella produzione, andata male negli anni precedenti. Quindi, l'indebitamento generatosi negli anni non è imputabile a comportamenti ed omissioni del sig. Savanelli Antonio”;

osservato che :

il debitore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

l'OCC, costituito nel circondario dell'intestato Tribunale, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, nonché agli enti locati competenti ex art. 68 co. 4 CCII;

la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 e 75 CCII, ossia:

- a) Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (dichiarazioni dei redditi, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni IRAP ed IVA annuali);
- b) Una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
- c) L'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute con indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) Gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94 co. 2 CCII compiuti negli ultimi cinque anni;

- e) La documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari ed altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;
- f) Relazione ex art. 76 CCII redatta dall'OCC e contenente: 1. L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 2. L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; 3. L'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; 4. La valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; 5. L'indicazione presumibile dei costi della procedura; 6. La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; 7. Nulla in ordine alla formazione delle classi non essendo previste.

Osservato che:

a fronte di un passivo pari ad € 242.124,58, derivante da attività d'impresa esercitata dal ricorrente a far data dal 1987 prevede, ai sensi dell'art. 74 CCII; l'attivo concordatario, pari ad € 91.200,00 risulta costituito da risorse messe a disposizione dal ricorrente mediante il pagamento di una rata mensile di euro 1.900,00 per 48 mensilità, di cui € 6.844,20 per i creditori prededucibili, € 36.450,97 per i creditori privilegiati ed € 47.904,83 per i creditori chirografari, con pagamento del compenso in prededuzione dell'OCC al termine del piano, previa liquidazione da parte del Giudice;

l'attivo che il ricorrente propone di destinare ai creditori deriva dai redditi percepiti dal Savanelli (da pensione e da impresa agricola) al netto delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, mentre il reddito del coniuge è utilizzato interamente per la copertura del fabbisogno familiare mensile;

il Piano, articolato complessivamente in 48 mesi, indica specificamente tempi e modalità necessari a superare la crisi da sovraindebitamento ed il soddisfacimento al 100% dei creditori prededucibili entro all'esito della esecuzione, al 100% del creditore erariale, al 23,29% dei chirografari;

con decreto ex art. 78 co. 1 CCII del 27.5.2024, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore, disposta la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto a cura del Gestore, con termine ai creditori sino al 25.6.2024 per la presentazione delle manifestazioni di adesione o dissenso e, onerato il Gestore, all'esito, di comunicare tempestivamente l'esito delle votazioni al Giudice delegato;

con relazione depositata il 18.7.2024 il gestore ha comunicato, con riguardo all'esito delle votazioni, quanto segue:

- Totale creditori ammessi al voto € 242.124,58;
- Creditori dissenzienti 12,67%;

- Creditori aderenti anche per silenzio assenso 87,33%.

In particolare, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta (C.F. 06363391001), con comunicazione del 18 giugno 2024 ha manifestato la propria MANCATA ADESIONE alla proposta del ricorrente, con la seguente motivazione *“l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caserta...dichiara di non dover esprimere alcun voto alla proposta di concordato minore e, laddove si ritenga che tale voto vada espresso, di non aderire alla proposta. ...Per i debiti tributari di competenza di questo Ufficio, la proposta, così come illustrata anche dai gestori, prevede il pagamento del 100% dei Tributi assistiti da Privilegio immobiliare per un importo di € 3.375,28. ...Entrando nel merito della proposta, si osserva che la stessa non sembra assistita da alcun tipo di garanzia e non vi sono elementi idonei a garantire che per i prossimi 48 mesi il contribuente abbia la certezza, o una ragionevole probabilità, di riuscire a far fronte agli impegni assunti nella procedura. Per tali ragioni, lo scrivete Ufficio comunica di non aderire alla proposta di concordato minore. Si precisa che in ossequio ai principi generali del diritto, agli importi sopra indicati non può essere attribuita alcuna cristallizzazione del debito tributario e che l’Amministrazione finanziaria può, qualora ne sussistano le condizioni, emettere ulteriori atti di controllo e procedere ad accertare e ad iscrivere a ruolo ulteriori somme anche riferibili ai medesimi periodi d’imposta oggetto di transazione. La dichiarazione di voto non riguarda i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, in quanto l’Ufficio non intende rinunciare al diritto di prelazione”*.

Agenzia delle Entrate Riscossione (C.F. 13756881002), con comunicazione del 07 giugno 2024 ha trasmesso la “Dichiarazione di credito” (All.3 e All.3a), precisando l’importo vantato alla data del 27.05.2024, rappresentando la difformità a questi ultimo dell’importo presente nella relazione dei gestori, importo corrispondente, tra l’altro, a quanto precisato a suo tempo dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione. Il nuovo importo precisato dall’Agenzia Entrate Riscossione è pari ad € 28.297,99, di cui € 26.607,55 privilegiato ed € 1.690,44 in chirografo.

In risposta a detta osservazione l’OCC, preso atto della segnalazione e quantificazione dell’importo aggiornato del credito vantato dall’Ente, in data 20.06.2024, ha trasmesso pec di risposta rappresentando che *“in sede di apertura della procedura, congiuntamente all’acquisizione delle espressioni di voto, saranno eventualmente aggiornati in pari data i singoli importi spettanti ad ogni creditore”*. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 25/06/2024, ha manifestato il proprio voto CONTRARIO alla proposta di concordato minore precisando che la mancata adesione è relativa alle somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione inerenti i crediti iscritti a ruolo dagli enti impositori.

Nella relazione depositata il 18.7.2024 il Gestore ha inoltre evidenziato che con sentenza n. 728/2024 del 22.3.2024 il Tribunale di Verona ha confermato il decreto ingiuntivo n. 2001/2022 e condannato il Savanelli al

pagamento in favore del creditore AIA AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE SPA del credito e delle spese di lite, per complessivi € 63.357,71.

Per quanto attiene a tale discrepanza, in riferimento al maggior importo dovuto, complessivamente ammontante ad € 2.149,40 (di cui € 458,96 in privilegio ed € 1690,44 in chirografo), il debitore ha proposto il pagamento di ulteriori due mensilità mantenendo inalterata la percentuale di soddisfazione.

Di guisa che il piano dovrà intendersi di 50 mesi, con versamento di € 1900,00 complessivi.

Ebbene, si ritiene che, non essendo pervenute opposizioni in merito, e che ciò non determini alcun discostamento dalle percentuali previamente previste a fronte di un irrisorio prolungamento dei tempi di esecuzione (due mesi), il piano possa essere omologato, così come variato.

Considerato che:

- non ricorrono ipotesi di inammissibilità ex art. 77 CCII;
- il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economico-patrimoniale e finanziaria nonché le ragioni dell'insolvenza;
- non sono emersi atti in frode commessi a danno dei creditori;
- il concordato risulta approvato ex art. 79 co. 3 CCII, per effetto della mancata espressione di voto da parte della maggioranza dei creditori ammessi al voto, avendo, di fatto espresso dissenso la sola Agenzia delle Entrate Riscossione, per una percentuale 12,67%;
- in forza del meccanismo del silenzio-assenso non appare neppure necessario ricorrere all'applicazione dell'art. 80 co. 3 CCII, richiesto dal ricorrente;
- sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione del Gestore, (p. 25 e ss.) la proposta risulta conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, contrariamente a quanto sostenuto da Agenzia delle Entrate Riscossione;

Ritenuto pertanto che:

- la domanda sia ammissibile ed il piano fattibile;
- il concordato minore proposto risulti approvato ai sensi di quanto disposto dall'art. 79 Co. 3 CCII, avendo ottenuto una percentuale di voti favorevoli e da silenzio-assenso pari a 87,33%;
- sussistono i presupposti per omologare il concordato minore presentato;

P.Q.M.

A definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

1. omologa la proposta di concordato minore presentata da **ANTONIO SAVANELLI** (c.f. SVNNTN45M10G309F) nato a Villaricca (NA) il 10.08.1945 e residente in Sessa Aurunca (CE), alla Località Fasani Via Bosco Grande n. 12;
2. dispone la pubblicazione a cura del Gestore della presente sentenza mediante inserimento nel sito web del Tribunale, previo oscuramento dei dati sensibili, e nel Registro delle Imprese quando il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa;
3. dispone, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del Gestore;
4. dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, ivi comprese le vendite e le cessioni (ove previste dal piano) specificandosi che le stesse dovranno essere eseguite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e la collaborazione del Gestore, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
5. dispone che il Gestore:
 - a) vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e se necessario le sottoponga al Giudice;
 - b) riferisca ogni sei mesi al Giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
 - c) formuli al Giudice istanza di autorizzazione allo svincolo delle somme e di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore ex art. 78 co. 2 lett. b) riportando nell'istanza l'estratto del piano in cui è inserita la previsione, al fine di consentire un'agevole verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano;
 - d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice una relazione finale, in cui dia conto se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito e chieda altresì la liquidazione del proprio compenso specificando l'importo eventualmente convenuto con il debitore;
 - e) ottenuta la liquidazione del proprio compenso, formuli istanza di autorizzazione al pagamento;
6. dichiara chiusa la presente procedura ex art. 80 co. 2 CCII.

Santa Maria Capua Vetere, 05/09/2024

Il Giudice
Dr.ssa Elisabetta Bernardel